

PRIVACY E INNOVAZIONE

STUDI E RICERCHE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI NELL'ERA DIGITALE

Direttore

Riccardo ACCIAI

Garante per la protezione dei dati personali

Comitato scientifico

César ALONSO IRIARTE

Commissione europea

Sauro ANGELETTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Luigi CANNADA–BARTOLI

Garante per la protezione dei dati personali

Daniele DE PAOLI

Garante per la protezione dei dati personali

Federico FERRO–LUZZI

Università degli Studi di Sassari

Fabio GIGLIONI

Sapienza – Università di Roma

Sergio LARICCIA

Sapienza – Università di Roma

Stefano LEONARDI

Sapienza – Università di Roma

Daniele PERUCCHINI

Fondazione Ugo Bordoni

Marilena VENDITTELLI

Sapienza – Università di Roma

Andrea VITALETTI

Sapienza – Università di Roma

PRIVACY E INNOVAZIONE

STUDI E RICERCHE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'ERA DIGITALE



La collana ospita i risultati delle attività di studio e ricerca avviate o promosse dal Centro studi privacy e nuove tecnologie: monografie tematiche, paper e position paper che seguono l'evoluzione del tema della protezione dei dati personali in una prospettiva multidisciplinare (giuridica, politico-sociale, tecnologica) proponendo chiavi di lettura innovative. Sono inseriti in collana anche gli atti dei convegni organizzati dal Centro studi, gli interventi e i documenti presentati dai membri in occasione della partecipazione, in qualità di relatori, a conferenze e convegni. In "Privacy e Innovazione" sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera, per facilitarne la diffusione internazionale.

Il direttore approva le opere e le sottopone alla revisione paritaria con il sistema del "doppio cieco" (*double blind peer review*) nel rispetto dell'anonimato sia dell'autore, sia dei due revisori che sceglie: l'uno da un elenco deliberato dal comitato scientifico, l'altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno. I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:

- pubblicabile senza modifiche;
- pubblicabile previo apporto di modifiche;
- da rivedere in maniera sostanziale;
- da rigettare;

tenendo conto della: a) significatività del tema nell'ambito disciplinare prescelto e originalità dell'opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all'apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale è assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui questi provveda a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell'elaborato. Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta. Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato scientifico e le opere collettive di provenienza accademica. Il direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio.

Federico Serini

**La protezione dei dati personali
tra Giappone e Unione europea**

Prefazione di
Gianluca Scarchillo





ISBN
979-12-218-0166-8

PRIMA EDIZIONE
ROMA 20 DICEMBRE 2022

Alla mia famiglia

La civiltà tecnologica non ha annullato la funzione e il valore dell'individuo; essa, al contrario, ha potenziato il suo apporto alla vita civile, perché le masse non sono più eluse dal circuito dell'informazione che sostanzia il consenso pubblico, non sono più emarginate in una condizione di mera sopravvivenza fisica, non sono più chiuse dentro i confini di una casta sociale, come avveniva e avviene in certe esperienze storiche attuali. Il progresso tecnologico procede costantemente verso una liberazione e un potenziamento delle energie morali dell'individuo, ma questa direttiva di marcia potrà essere mantenuta solo grazie all'impegno delle coscienze, perché essa è una scelta e non una fatalità.

V. Frosini, *La democrazia nel XXI secolo*, 1997

- 13 *Prefazione*
di Gianluca Scarchillo
- 17 *Introduzione*
- 23 **Capitolo I**
Introduzione al sistema giuridico giapponese
1.1. Premessa di studio del diritto giapponese, 23 – 1.2. Il sistema giuridico giapponese in chiave comparata: storia, evoluzione e influenze, 26 – 1.2.1. L'interpretazione di Masaji Chiba, 26 – 1.2.2. La recezione del diritto cinese e l'epoca imperiale, 27 – 1.2.3. La restaurazione Meiji, 29 – 1.2.4. La ricerca di un modello giuridico, 31 – 1.2.5. Le riforme del secondo dopoguerra, 37 – 1.3. L'attuale sistema delle fonti del diritto, 44 – 1.4. I poteri ripartiti, 46 – 1.4.1. Il potere legislativo, 46 – 1.4.2. Il potere esecutivo, 47 – 1.4.3. Gli organi giudiziari, 49
- 51 **Capitolo II**
Il diritto alla privacy in Giappone
2.1. Il senso di privatezza nella società giapponese: analisi di una questione controversa, 51 – 2.1.1. *Puraibashii*. Il diritto alla *privacy* in Giappone, 56 – 2.2. La *privacy* nella Costituzione giapponese e nella giurisprudenza delle corti, 58
- 63 **Capitolo III**
La protezione dei dati personali in Asia
3.1. Le linee guida OCSE sulla protezione dei dati personali, 63 – 3.2. La tutela dei dati personali in Asia, 67 – 3.2.1. La tutela dei dati personali nel quadro APEC: il *Privacy Framework* e il *CBPR system*, 70
- 77 **Capitolo IV**
La protezione dei dati personali in Giappone
4.1. L'utilizzo degli elaboratori elettronici nell'amministrazione giapponese degli anni '60, 77 – 4.2. L'evoluzione del diritto alla protezione dei dati personali in Giappone, 81 – 4.3. Introduzione al quadro legislativo sulla protezione dei dati personali nel 2003, 86 – 4.3.1. Premessa, 86 – 4.3.2. Ambito applicativo, 90 – 4.3.2.1. Distinzioni, 90 – 4.3.2.2. Ambito applicativo territoriale, 90 – 4.3.2.3. Ambito applicativo materiale, 91 – 4.3.3. Informazione personale e dato personale, 93 – 4.4. Il trattamento, 96 – 4.5. I principi del

trattamento, 96 – 4.5.1. Premessa, 96 – 4.5.2. Il principio di specificazione delle finalità, 97 – 4.5.3. Il principio di limitazione della raccolta, 98 – 4.5.4. Il principio di correttezza dei dati, 98 – 4.5.5. Le misure di sicurezza dei dati, 99 – 4.5.6. Il principio di accesso, 101 – 4.5.7. L'interruzione del trattamento, 101 – 4.6. Le basi di legittimità del trattamento, 102 – 4.6.1. Condizioni di legittimità, 102 – 4.6.2. Il consenso e le eccezioni, 103 – 4.7. I diritti dell'interessato, 105 – 4.7.1. Il diritto di essere informati del trattamento, 105 – 4.7.2. Il diritto di accesso e correzione, 106 – 4.7.3. Il diritto di opporsi al trattamento, 106 – 4.8. I soggetti del trattamento e le relative responsabilità, 107 – 4.9. Codici di condotta: i *Trustmarks*, 111 – 4.10. Sanzioni e rimedi, 112 – 4.10.1. Distinzioni tra pubblico e privato, 112 – 4.10.2. Sanzioni e rimedi nel settore pubblico, 112 – 4.10.3. Sanzioni e rimedi nel settore privato, 113 – 4.10.4. Organismi privati autoregolamentati, 115 – 4.11. La riforma del 2015, 117 – 4.11.1. Elementi quadro, 117 – 4.11.2. Estensione dell'ambito di applicazione materiale e territoriale, 122 – 4.11.3. Le definizioni di dato e informazione personale, 123 – 4.11.4. L'anonimizzazione del dato, 125 – 4.11.5. I principi del trattamento, 127 – 4.11.6. I diritti dell'interessato, 132 – 4.11.7. La gestione del rischio, 132 – 4.11.8. I Codici di condotta e la Certificazione, 134 – 4.11.9. Il trasferimento di dati verso Paesi terzi, 134 – 4.11.10. La *Personal Information Protection Commission* (PPC), 139 – 4.11.11. Sanzioni e rimedi, 142

145 Capitolo V

Il traffico transfrontaliero tra ragioni di mercato e protezione dei dati personali

5.1. Brevi premesse, 145 – 5.2. Il traffico transfrontaliero di dati personali tra Unione europea e Giappone, 150 – 5.3. Analisi comparata dei sistemi europeo e giapponese alla luce dell'accordo di adeguatezza, 153 – 5.3.1. Ambito di applicazione materiale e definizione di dato personale, 153 – 5.3.2. Definizione di operatore economico che gestisce informazioni personali, 157 – 5.3.3. I principi del trattamento, 158 – 5.3.4. Le basi di legittimità del trattamento, 161 – 5.3.5. I diritti dell'interessato, 161 – 5.3.6. Misure tecniche da applicare al trattamento per fini di sicurezza, 163 – 5.3.7. Il trasferimento transfrontaliero di dati: dalla Direttiva “madre” all'APPI del 2003, 165 – 5.3.8. Il quadro normativo attuale: tra GDPR e l'APPI del 2015, 170 – 5.4. Il diritto all'oblio in Giappone e la responsabilità dei motori di ricerca, 172 – 5.5. La riforma del 2020, 177 – 5.5.1. La riforma, 177 – 5.5.2. L'ulteriore estensione dell'ambito applicativo territoriale, 177 – 5.5.3. L'introduzione delle definizioni di pseudonimizzazione e di dato pseudonimizzato, 178 – 5.5.4.1. I diritti dell'interessato, 180 – 5.5.5. I nuovi obblighi per il titolare del trattamento, 181 – 5.5.6. Il trasferimento transfrontaliero di dati personali, 183 – 5.5.7. L'istituzione del sistema di accreditamento, 183 – 5.5.8. Il potenziamento dei poteri dell'autorità garante giapponese, 184 – 5.6. Le ricorrenti differenze con il sistema europeo, 184

189 Considerazioni conclusive

195 Bibliografia

Prefazione

di Gianluca Scarchillo¹

“Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna di esse potrà porne uno”. Così, chiosava Einstein. Mi permetto di dissentire.

Non voglio di certo demoralizzare chi guarda con fiducia l’innovazione nell’ambito delle dinamiche ingegneristiche ma so bene che, per definizione, qualunque cosa esista crea problemi, anche se dovesse essere concepita al solo scopo di risolverli.

Difatti, la diffusione delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, unitamente al progressivo sviluppo delle capacità connettive, hanno radicalmente trasformato i paradigmi con il quale l’uomo ha da sempre osservato la realtà. Le società e le economie sono ormai mediate dall’elemento tecnologico il quale ha smaterializzato gli individui, e le loro relazioni, in una moltitudine di informazioni e di dati che attraversano il grande villaggio globale.

È così che la protezione dei dati personali ha acquisito una rilevanza sempre maggiore, non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico e sociale, nonché politico. Nello specifico, il flusso di dati personali tra i diversi Paesi del mondo è un tema che tocca trasversalmente tutti questi aspetti. Ne abbiamo avuto esempio relativamente alle vicende che hanno interessato il noto caso Schrems e le ricadute che questo ha avuto

¹ Gianluca Scarchillo è Professore di Sistemi giuridici comparati, Diritto privato comparato nonché European Legal Systems presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza ed è stato relatore della tesi di laurea dell’Autore qui riproposta in una versione aggiornata e revisionata ai fini della presente pubblicazione.

sugli accordi “*Safe Harbour*” e “*Privacy Shield*” nei rapporti tra Unione europea e Stati Uniti, o anche nello scandalo *Cambridge Analytics*.

La scomposizione della persona in informazioni, o meglio in dati personali, la pone al centro di una tensione animata da opposti interessi che possono essere colti già nella stessa espressione di “dato personale”.

A ben pensare, la nozione di *dato personale* è un ossimoro. Per *personale* si intende un elemento relativo alla persona, che ne incorpora un aspetto specifico, ma il *dato personale* è anche un elemento che da essa inevitabilmente si distacca al momento del trattamento. Personale è qualcosa che non si condivide con altri, riservato, ma il *dato personale* sembra riavvicinarsi al proprio etimo e riscoprire l'azione del *dare* all'origine del *datum*. Inoltre, il dato personale di cui il titolare dispone è doppiamente “dato” quando esso è trasferito. Il dato personale è, dunque, al contempo un dato trasferibile per essenza e un'informazione relativa ad un aspetto riservato e, tendenzialmente, non condivisibile.

L'analisi proposta da Federico Serini, frutto di una rielaborazione aggiornata della tesi di laurea da me supervisionata, si muove all'interno di questo contesto, individuando nel raggiungimento dell'accordo di adeguatezza del gennaio 2019 sul traffico transfrontaliero di dati personali tra l'Unione europea e il Giappone, terreno fertile per condurre una riflessione sul progressivo avvicinamento dei modelli di protezione dei dati personali adottati da questi due soggetti, geograficamente e culturalmente *distanti*, e quindi *diversi*, ma entrambi fortemente impattati dalla rivoluzione tecnologica.

Il tema del traffico transfrontaliero di dati personali, nel particolare caso tra occidente e oriente, mostra chiaramente come di fronte all'impotenza del diritto statale, ormai limitato nella sua sovranità, il giurista deve necessariamente adottare una visione internazionale del tema che valorizzi allo stesso tempo metodi e strumenti propri della comparazione giuridica. Ecco che quindi l'interpretazione condotta alla luce dello spettro del diritto comparato permette al giurista di osservare con *altri occhi* la realtà

circostante, consentendogli di intravedere e valorizzare le peculiarità delle diversità insite in ciascun ordinamento, in modo da trasformare le differenze in *scarti*, ossia trasformare le diversità in distanze che possono essere accorciate, se non addirittura colmate, con la conoscenza delle esperienze storiche, culturali ed economiche dei sistemi giuridici stranieri.

Proprio a tal fine, Federico Serini ha scelto di articolare la comparazione dei modelli giapponese ed europeo sulla protezione dei dati personali, dedicando la prima parte dell'indagine alla ricostruzione storica dell'ordinamento giapponese sino al suo assetto attuale, nonché alle questioni sociologiche che caratterizzano questa società, al fine di inquadrare il contesto generale all'interno del quale si è affermato il diritto alla *privacy* (o *puraihashii*) nell'ordinamento giapponese, ed infine analizzando le carte internazionali che interessano in particolar modo le regioni asiatiche, in cui trova disciplina la protezione dei dati personali.

La seconda parte dell'opera ospita invece un'analisi approfondita del quadro normativo giapponese sulla protezione dei dati personali, avendo modo di prendere in esame le tre diverse riforme che lo hanno interessato (di cui l'ultima, quella del 2020, in vigore solo dal 1° aprile 2022) al fine di evidenziarne la sua evoluzione, alla luce delle preminenti esigenze di tutela via via avvertite nel corso del tempo dalla società giapponese.

Infine, nella terza parte è stata condotta l'analisi comparata del quadro disciplinare giapponese con il modello europeo, alla luce dei lavori che hanno accompagnato il cammino del Giappone verso il raggiungimento dell'accordo di adeguatezza nel gennaio del 2019. È proprio qui che sono state evidenziate quelle che prima potevano essere considerate distanze tra due culture e modelli giuridici diversi, ma che ora, invece, possiamo certamente considerare molto vicini, anzi convergenti, stante il riconoscimento da parte dell'Unione europea della "sostanziale equivalenza" della legge giapponese sulla protezione dei dati personali al GDPR.

È ovvio che tale studio e ricostruzione ha avuto come costante *fil rouge* una analisi comparatistica, la quale si impone ed

è di grande utilità per affrontare fenomeni così complessi e rintracciare le soluzioni adottate in altri ordinamenti, oltre che gli indirizzi che vengono dal diritto europeo.

Sono fortemente convinto, infatti, che nel panorama dell'era globale i *giuristi-comparatisti* sono e saranno attori di primo piano.

Ecco perché credo che la risoluzione del problema sia vicina, almeno nel diritto. Il *giurista* adempie ai suoi doveri quando traduce la realtà e le sue evoluzioni in norme giuridiche affinché tutto possa esistere ed essere risolto. Il *comparatista*, ancor più, deve verificare che i problemi siano risolti nel miglior modo possibile attraverso la comparazione delle soluzioni e l'uniformazione delle stesse affinché il cittadino, ovunque si trovi, possa godere del medesimo livello di tutela in un mondo così globalizzato dove l'altrove è sempre più vicino.

Con questi insegnamenti e propositi il giovane studioso Federico Serini ha condotto la sua attenta ricerca e offre ora in questo lavoro una ben documentata illustrazione dei suoi risultati.

Introduzione

La progressiva diffusione delle tecnologie informatiche ha innervato il mondo di una fitta rete di connessioni, in cui l'uomo dialoga con la macchina e la macchina dialoga con altre macchine (vedi l'*Internet of Things*), generando informazioni che attraversano i confini, ormai permeabili, degli Stati sovrani¹. Tale processo ha dato vita ad una nuova dimensione, quella del c.d. *cyberspazio*, ove la realtà digitale si pone in continuità con quella reale e viceversa, in una indissolubile penetrazione di piani.

Tuttavia, se nella dimensione digitale le informazioni viaggiano con estrema facilità, poiché prive dell'elemento fisico, nella realtà materiale lo scambio di informazioni da una parte e l'altra del mondo avviene attraverso la necessaria mediazione tecnologica, che apre ad una serie di implicazioni sul piano del diritto. *In primis* vi sono le relazioni tra i diversi Paesi, che interessano i profili del diritto internazionale (pubblico), e poi lo studio degli ordinamenti stranieri interessati.

Eppure, nessuno di questi strumenti consente di effettuare studi e considerazioni che possano favorire nel profondo il traffico giuridico internazionale². A tal proposito, scriveva il comparatista Gino Gorla:

“[c]omparare” nel campo del diritto, come in ogni altro campo, significa, di per sé, un'attività o processo di conoscenza di due o più fenomeni giuridici (storicamente determinati) per vedere che cosa essi ab-

¹ In tal senso, A.L. BARABÁSI, *Linked. How everything is connected to everything else and what it means for business, science, and everyday life*, New York, 2014; P. KHANNA, *Connectography. Le mappe del futuro ordine mondiale*, Roma, 2016; nonché L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017.

² Cfr. K. ZWIEGERT, H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato*, I, Oxford, 1998, p. 7 ss; G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, p. 75.

biano di diverso e che cosa di comune. [...] È un processo quasi circolare di conoscenza che va dall'uno all'altro termine, e dall'altro ritorna sull'uno e così via; e arricchisce in tal modo sempre più la conoscenza dell'uno e dell'altro, per i caratteri individuali di ciascuno di essi (che risultano e possono risultare soltanto dal raffronto, poiché non si dà l'"individuo" senza l'"altro") e per i caratteri comuni. Nello stesso tempo si controlla l'ipotesi di lavoro di un *quid* comune, e così si attinge la conoscenza di questo *quid* e la si sviluppa³.

Così, il processo di circolazione della conoscenza a cui ambisce la comparazione giuridica, nonché, soprattutto, la flessibilità di metodo che questa presuppone, sono apparsi particolarmente utili per tentare di condurre la riflessione sulla tutela dei diritti e delle libertà in un contesto globale ormai sempre più informatizzato.

L'idea che ha portato all'elaborazione della presente trattazione ha iniziato a prendere forma nel luglio 2018 con la chiusura dei primi colloqui tra l'Unione europea e il Giappone per la conclusione del "*Japan-Eu Free Trade Agreement*" (JEFTA): accordo politico commerciale che vedeva tra i suoi punti anche la cooperazione per la circolazione delle informazioni.

L'evento ha rappresentato infatti l'occasione per tentare di analizzare, attraverso gli strumenti del diritto comparato, il modello di protezione dei dati personali adottato da uno dei Paesi *leader* nell'innovazione tecnologica, il Giappone, ossia l'*Act on the Protection of Personal* (APPI), con il modello europeo, il Regolamento 2016/679 (GDPR), alla luce del successivo accordo di adeguatezza raggiunto nel gennaio 2019⁴.

A tal fine, lo studio si propone di analizzare la progressiva convergenza dei due modelli attraverso lo spettro del diritto comparato⁵. Il fine è quello di cogliere e analizzare i tratti di

³ G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, p. 70.

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2019/419, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la protezione adeguata dei dati personali da parte del Giappone a norma della legge sulla protezione delle informazioni personali, C(2019) 304.

⁵ La *microcomparazione* è possibile sulla base della *macrocomparazione*, in tal senso v., G. ALPA (a cura di), *Corso di sistemi giuridici comparati*, Torino, 1996, p. 3, «Con la macrocomparazione si osservano le affinità e le divergenze di sistemi, la loro

continuità (o discontinuità) tra la protezione dei dati personali nello spazio dell'Unione Europea e in Giappone, facendo ricorso non solo a elaborazioni giuridiche e giurisprudenziali, ma anche a ricostruzioni storiche, nonché socio-linguistiche, necessarie per una migliore contestualizzazione del tema.

Il primo capitolo è stato così dedicato alla preliminare questione dei “falsi miti” che hanno influenzato lo studio dell'ordinamento giuridico giapponese che, per dirla con Giorgio Fabio Colombo, hanno reso il Giappone «vittima del diritto comparato»⁶. Tra questi, quello che ha suscitato maggiore interesse ai fini della presente trattazione, è quello della forte resistenza del sistema giapponese alle influenze di modelli giuridici stranieri, dettata dalla falsa convinzione secondo cui «Japanese do not like law»⁷. Pertanto, al fine di verificare se nell'ordinamento giapponese l'elemento della tradizione prevalga effettivamente sul diritto scritto recepito, è stato ritenuto necessario studiare il rapporto tra «received law and indigenous culture» alla luce degli studi condotti dal sociologo del diritto Masaji Chiba⁸. Successivamente la trattazione si è concentrata sull'analisi generale dell'ordinamento giuridico giapponese, sia relativamente al sistema delle fonti, sia alle tre forme tipiche del potere: legislativo, esecutivo e giudiziario.

Il secondo capitolo svolge una ricostruzione dell'evoluzione del senso di intimità (riservatezza) fino all'affermazione del diritto alla *privacy* in Giappone. In particolare, al secondo paragrafo è stata affrontata l'analisi di un altro “falso mito”: quello secondo cui nel Paese del Sol Levante il diritto alla *privacy* sia inesistente. Al fine di confutare simile interpretazione, si è fatto ricorso ai risultati delle ricerche sociolinguistiche condotte sul punto che invece confermeranno che il senso di riservatezza è

struttura costituzionale, l'organizzazione della giustizia, la tutela degli interessi; con la microcomparazione si osserva il funzionamento dei singoli istituti».

⁶ G.F. COLOMBO, *Japan as a victim of comparative law*, in «Michigan State International Law Review», 2014, reperibile al link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2916156.

⁷ L'espressione, volutamente non corretta in inglese, è tratta da Y. NODA, *Introduction to Japanese law*, Tokyo, 1976, p. 160.

⁸ Cfr. M. CHIBA, *Asian Indigenous Law*, Londra – New York, 1986.

un'esigenza comune a tutti gli esseri umani, indipendentemente dall'appartenenza ad un determinato costrutto sociale⁹. La trattazione prosegue sul piano giuridico, ripercorrendo l'affermazione del diritto alla *privacy* in Giappone per mezzo della giurisprudenza delle Corti di giustizia, e la successiva riconduzione di tale diritto nell'alveo dell'art. 13 della Costituzione giapponese.

Il terzo capitolo intende fornire una panoramica di diritto internazionale focalizzando l'attenzione sugli strumenti di protezione dei dati personali nati nel contesto commerciale internazionale che trovano applicazione in Asia ed in particolare in Giappone, quali le linee guida OCSE sulla protezione dei dati personali, e gli accordi regionali vigenti in Asia, in particolare l'*Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC).

La trattazione del quarto capitolo si concentra sull'analisi del quadro normativo sulla protezione dei dati personali giapponese, ossia l'*Act on the Protection of Personal* (APPI), alla luce delle diverse normative che si sono succedute nel tempo: dalla prima legge del 1980, relativa al solo settore della Pubblica Amministrazione, per poi passare all'analisi dei singoli istituti che compongono la regolazione del 2003 afferente anche al settore privato, ed in fine al commento dell'emendamento del 2015.

Nel quinto capitolo è stata infine condotta l'analisi comparata della disciplina europea, il GDPR, e il già menzionato quadro della disciplina giapponese, tenendo conto delle valutazioni svolte durante i lavori per il raggiungimento della decisione di adeguatezza. La trattazione avrà così modo di illustrare le differenze intercorrenti tra l'emendato APPI e il GDPR, prima e dopo l'intervento di allineamento da parte dell'Autorità Garante

⁹ Cfr. A. ADAMS, K. MURATA, Y. ORITO, *The Japanese Sense of Information Privacy*, in «AI & Society», 2009, pp. 327–341, reperibile al link: https://www.researchgate.net/publication/220414896_The_Japanese_sense_of_information_privacy; M. MIZUTANI, J. DORSEY, J.H. MOOR, *The internet and Japanese conception of privacy*, in «Ethics and Information Technology», 2004, p. 122. La versione digitale dell'articolo è disponibile al link: https://www.researchgate.net/publication/225939132_The_internet_and_Japanese_conception_of_privacy.